



# Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

[www.comunealassio.it](http://www.comunealassio.it) – [comune.alassio@legalmail.it](mailto:comune.alassio@legalmail.it)

**SETTORE 2° - SERVIZI ALLA PERSONA**

*UFFICIO IGIENE E SANITÀ*

## ORDINANZA N° 184 DEL 19/05/2020

**Oggetto: Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Aggiornamento ai sensi del DPCM 17.05.2020 e Ordinanza Regionale n. 30/2020.**

VISTO il provvedimento del Prefetto acquisito con prot. 16806 del 30.05.2019 e preso atto che dalla stessa data il Sindaco è sostituito, nelle sue funzioni, dal Vicesindaco, come previsto dall'art.34, comma 3 del vigente Statuto comunale;

VISTI:

- l'art. 108 comma 1 punto c 1) del D.lgs 112/98 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
- la Legge 225/ 1992 e s.m.i istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione civile ed in particolare l'art. 15 comma 3 che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;
- l'art. 50 comma 5 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute in data 21/02/2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale con il n. 44 del 22/02/2020;
- i D.P.C.M in data 8, 9, 11, 25 marzo ed 1 e 10 aprile 2020;

RICHIAMATE le proprie ordinanze n.119 del 20.03.2020 e n.140 del 27.03.2020 con le quali, per le motivazioni colà espresse e che si richiamano integralmente in quest'atto, ritenendo necessario con riferimento ai prefati DPCM 11.03.2020 e 25.03.2020, sono state rafforzate ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate con proprie Ordinanze Sindacali n. 44 del 24/02/2020, n. 113 del 10.03.2020 e n. 115 del 12.03.2020 per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID- 19;

CONSIDERATO che l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da Covid-19 comporta la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma assembramento e al puntuale rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche;

RAMMENTATO:

- che il DPCM 1.04.2020 ha prorogato l'efficacia dei DPCM del, 8,9,11 e 22 marzo 2020 nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della salute del 20.03.2020 e del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020;

- che in relazione al prefato DPCM 1.04.2020 con propria ordinanza n. 148 del 3.04.2020 è stata disposta la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui alle precedenti proprie ordinanze n. 119 del 20.03.2020 (punti 1, 2 e 3) e n. 140 del 27.03.2020 a tutto il 13.04.2020, disponendo altresì al punto 3), per le motivazioni colà espresse l'interdizione all'accesso agli arenili, ad esclusione dei titolari delle concessioni demaniali marittime e/o loro incaricati per lo svolgimento di lavorazioni consentite ai sensi della normativa vigente sino a tutto il 13.04.2020, restando salva possibilità di proroga fino ad altra diversa data da stabilirsi con DPCM;

- che con successivo DPCM del 10.04.2020 ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del DL 25.03.2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid -19 applicabili sull'intero territorio nazionale" sono state dettate disposizioni con effetto dalla data del 14 aprile 2020 ed efficacia fino al 3 maggio 2020;

- che in relazione al predetto DPCM con propria ordinanza n. 150 del 14.04.2020 è stata disposta, per le motivazioni colà espresse la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui alle precedenti proprie ordinanze n. 119 del 20.03.2020 (punti 1, 2 e 3), n. 140 del 27.03.2020, n. 148 del 3.04.2020 a tutto il 3.05.2020, disponendo altresì sull'obbligo di utilizzo di mascherine ogniqualevolta si accede, negli orari di apertura, all'interno di spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico (attività commerciali la cui attività non è sospesa, uffici postali, banche, stazione ferroviaria, ecc) nel rispetto sempre delle misure di distanziamento interpersonale;

-che a seguito del successivo DPCM 26.04.2020 si è ritenuto opportuno, per le ragioni sin qui rappresentate, assumere ulteriori specifiche misure su base locale, disponendo con propria ordinanza n. 159 del 30.04.2020 e successiva integrazione di cui all'ordinanza n. 168 del 7.05.2020 la proroga in alcune parti del dispositivo della propria ordinanza n. 150 del 14.04.2020 dei termini di validità ed aggiornandone contestualmente anche i contenuti in relazione a quanto disposto dal prefato DPCM 26.04.2020;

VISTO il D.L. 16 maggio 2020 n. 33;

VISTO e richiamato il novellato DPCM 17 maggio 2020;

VISTA la novellata Ordinanza n. 30/2020 del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria

### **IL VICE SINDACO**

RITENUTA la propria competenza all'adozione del provvedimento trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 art. 50;

VISTO l'art. 42 e seguenti, dello Statuto Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 06/09/2018;

### **ORDINA**

1) Con effetto dalla data del 19 maggio 2020, è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, all'area del Parco giochi Charlie Chaplin, all'area attrezzata per il gioco dei bambini di Piazza Stalla, all'area attrezzata per il gioco dei bambini dei giardini Padre Pio, all'area attrezzata per il gioco dei bambini di Parco San Rocco, all'area attrezzata per il gioco dei bambini nelle frazioni di Moglio e Solva, per svolgere attività ludica o

ricreativa all'aperto, nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'art.1 comma 8 del D.L 16.maggio 2020 n. 33, della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e obbligo di dotazione di mascherina per tutte le persone di età superiore ai 3 anni che accedono a dette aree gioco e nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 al DPCM 17.05.2020 e con la garanzia, in carico alla responsabilità degli adulti, che siano rispettate le predette prescrizioni.

2) Fatto salvo eventuali nuove disposizioni, sulle spiagge libere è consentito il transito per raggiungere il mare, il passeggio e l'eventuale breve stationamento pur nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e divieto di assembramento. E' vietata sulle spiagge libere la pratica di attività ludico- sportive di gruppo che possano dar luogo ad assembramenti.

3) Fermo restando il richiamo ed il rinvio alle raccomandazioni e prescrizioni di legge e rispetto delle linee di indirizzo approvate dalla Conferenza delle Regioni di cui al DPCM 17.05.2020 e Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 30/2020 sull'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, è confermato l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi o ambienti chiusi accessibili al pubblico (es. attività commerciali, economiche produttive, acconciatori ed estetisti, stazione ferroviaria, mezzi di trasporto, ecc) e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Le mascherine andranno indossate anche mentre si attende in coda il proprio turno all'esterno delle attività commerciali nel rispetto sempre delle misure prescritte di distanziamento interpersonale.

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

#### **RAMMENTA E RICHIAMA**

- alla stretta osservanza delle disposizioni del DPCM 17.05.2020 ed Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 30/2020;

#### **DISPONE**

Di riservarsi ogni ulteriore disposizione utile al contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

#### **INFORMA**

che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza sarà perseguita con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nel DL. n. 19 del 25.03.2020 ed art. 2 del D.L. 16.05.2020 n. 33;

#### **DISPONE**

Della presente ordinanza viene data comunicazione:

- Alla Prefettura di Savona;
- Al Commissariato di Polizia di Alassio;
- Al Comando Carabinieri di Alassio;
- Al Comando di Polizia Municipale

per i controlli del caso;

**Avverte**

che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Genova entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

**Il Vice Sindaco**

*Galtieri Angelo / ArubaPEC S.p.A.*

---